



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DECRETO SOSTEGNI

Nell'ambito del c.d. "**Decreto sostegni**" recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di *sostenere le imprese, lavoratori autonomi, titolari di reddito agrario colpiti dall'emergenza COVID-19* è stato previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto.

Tale agevolazione spetta:

- a **prescindere dall'attività esercitata**, ossia indipendentemente dal codice Ateco
- in presenza di una **riduzione del fatturato/corrispettivi 2020** rispetto a quello del **2019**. Tale riduzione deve essere individuata sulla **base della media mensile** anziché sul fatturato/corrispettivi di specifici mesi.

L'art.1 del "*Decreto sostegni*" specifica che il contributo spetta ai soggetti titolari di partita Iva residenti in Italia, **esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo**. Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 24.3.2021**;
- ai soggetti la cui **attività risulta cessata al 23.3.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti **2 condizioni**:

- ammontare dei **ricavi/compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "*nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto*", che per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019**;
- **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019**.

VERIFICA DELLA RIDUZIONE DI FATTURATO

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l'**ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019**.

A tal fine va fatto riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessione di beni/prestazioni di servizi).

In particolare, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019/2020**, considerando



anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Esempio:

Fatturato medio mensile 2019	Fatturato medio mensile 2020	Riduzione fatturato medio 2020	30% fatturato medio mensile 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

Vanno quindi considerate:

- **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) **con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.1 e il 31.12** degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- va tenuto conto delle **note variazione** di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- i commercianti al minuto/soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare **l'ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019/2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate/corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il contributo spetta anche **in assenza del predetto requisito**. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato/corrispettivi.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020**. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei **ricavi/compensi 2019**

Nel caso di soggetti che hanno attivato la **partita Iva dall'1.1.2019** la media mensile va determinata con riferimento ai mesi successivi a quello di attivazione.

Nel caso in cui i soggetti non abbiano avuto una **riduzione di fatturato**, spetta un contributo a fondo perduto di **1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



Ricavi/compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c** bancario/postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "**nella sua totalità**" in **compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il nuovo contributo a fondo perduto:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

REGIME SANZIONATORIO

Il comma 9 dell'art. 1 del Decreto in esame richiama, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell'art. 25, DL n. 34/2020. Di conseguenza, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al **relativo recupero** con applicazione:
 - della **sanzione** di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (**dal 100% al 200%**);
 - degli **interessi** ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni danni dello Stato.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti